



CITTA' di MAGENTA

**REGOLAMENTO
DI
DISCIPLINA
DEI
SERVIZI CIMITERIALI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.04.2016)

INDICE

- Art. 1	Oggetto	pag. 4
- Art. 2	Organi competenti	pag. 4
- Art. 3	Funzionamento del Cimitero	pag. 4
- Art. 4	Forma delle sepolture	pag. 5
- Art. 5	Sepulture nel Cimitero	pag. 5
- Art. 6	Identificazione delle sepolture	pag. 6
- Art. 7	Onerati alla sepoltura	pag. 6
- Art. 8	Concessioni per sepolture private	pag. 7
- Art. 9	Concessioni per sepolture provvisorie	pag. 8
- Art. 10	Procedimento concessorio	pag. 8
- Art. 11	Decadenza della concessione	pag. 10
- Art. 12	Rinuncia alla concessione	pag. 10
- Art. 13	Sepulture in sepolcri plurimi	pag. 11
- Art. 14	Costruzione e conduzione dei sepolcri plurimi	pag. 12
- Art. 15	Camera mortuaria	pag. 13
- Art. 16	Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	pag. 13
- Art. 17	Estumulazioni nei sepolcri plurimi	pag. 14
- Art. 18	Manutenzione della sepoltura individuale	pag. 14
- Art. 19	Esercizio attività privata nel Cimitero	pag. 14
- Art. 20	Responsabilità	pag. 15
- Art. 21	Pubblicità degli atti	pag. 16

- Art. 22 Sanzioni pag. 16
- Art. 23 Abrogazioni pag. 16
- Art. 24 Entrata in vigore pag. 16

articolo 1

oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali in attuazione ed integrazione di quanto previsto dal dpr 285 del 10.09.1990, dalla legge regionale 30.12.2009 n. 33 e dal regolamento regionale 09.11.2004 n. 6.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa indicata nel precedente comma.

3. Oltre a quanto disposto dalla normativa statale e regionale e dal presente regolamento, la disciplina generale di gestione del cimitero si completa con quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale approvato dal consiglio comunale.

articolo 2

organi competenti

1. Spetta al Sindaco stabilire:

- a) l'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
- b) le modalità di svolgimento dei cortei e trasporti funebri;
- c) i giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- d) i termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- e) l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi quando si verificano molestie esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati.

2. La Giunta comunale stabilisce le tariffe dei servizi cimiteriali e, nell'ambito di quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, disciplina le modalità di realizzazione di lavori ed interventi dei privati nelle sepolture ad uso esclusivo.

3. Salvo quanto espressamente attribuito ad altri organi da singole disposizioni normative statali o regionali oppure dal presente regolamento, spetta al dirigente della struttura organizzativa competente alla gestione dei cimiteri comunali, adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la conformità all'ordinamento giuridico dell'attività comunale o di terzi all'interno dei cimiteri comunali.

articolo 3

funzionamento del cimitero

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso e sul sito telematico comunale.

2. Per motivi particolari, il Sindaco può autorizzare l'ingresso al Cimitero fuori orario.

3. È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone che mostrano comportamenti non rispettosi del sentimento di pietà verso i defunti;
- c) ai veicoli e velocipedi privati non autorizzati.

4. Il dirigente competente alla gestione del cimitero può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario nonché autorizzare la circolazione di veicoli di privati cittadini che ne abbiano fatto richiesta per motivi di salute.

5. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singoli defunti che generale, della chiesa cattolica e delle altre professioni di fede.

6. Nel cimitero sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi;
- b) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
- c) accumulare neve sui tumuli;
- d) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai vialetti, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta;
- f) fotografare o filmare tombe, opere funerarie od operazioni funebri, salvo l'assenso del concessionario della sepoltura;
- g) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione del concessionario;
- h) chiedere elemosina, fare questue;
- i) assistere, senza l'autorizzazione dei familiari del defunto, all'esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

7. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente il Cimitero.

articolo 4

forma delle sepolture

1. Le sepolture nel cimitero avvengono:

- a) per inumazione in area appositamente destinata alle sepolture di tutti denominata: campo comune;
- b) per inumazione o tumulazione in spazi o manufatti destinati alle sepolture private e soggette a concessione d'uso esclusivo.

2. La durata delle sepolture in campo comune è pari a 15 anni, quelle nelle sepolture private è pari al tempo indicato nella concessione.

articolo 5

sepulture nel cimitero

1. Tutte le persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, hanno diritto ad essere sepolte gratuitamente nel campo comune dei cimiteri.

2. Le sepolture in posti cimiteriali diversi dal campo comune possono avvenire soltanto in presenza di idonea concessione cimiteriale od altro provvedimento comunale autorizzativo dell'uso del manufatto nel quale dev'essere deposta la salma.

3. Destinatari delle sepolture private possono essere i defunti elencati all'art. 50 del dpr nr. 285/1990.

4. Per soggetti aventi diritto ai sensi di quanto previsto dall'art.50 lett.c) del dpr nr.285/1990, s'intendono:

a) coloro che in relazione alle disposizioni del presente regolamento, possono ottenere una concessione per sepoltura privata o i cui resti mortali possono essere depositati in una sepoltura esistente;

b) coloro che, per disposizione del concessionario, possono essere sepolti in un sepolcro plurimo;

c) coloro ai quali, pur non essendo morti nel territorio comunale o non essendo in vita ivi residenti, in presenza di particolari circostanze accertate dalla Giunta comunale e collegate al sentimento di pietà verso i defunti, è stata concessa una sepoltura privata

5. Il Comune assicura gratuitamente la fornitura del feretro e del trasporto funebre alle persone decedute nel territorio comunale in stato di abbandono o indigenza, dopo aver accertato l'assenza di persone che si occupino della sepoltura del defunto.

articolo 6

identificazione delle sepolture

1. Tutte le sepolture private, a cura e spese dei concessionari, devono essere stabilmente contrassegnate dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.

2. All'identificazione delle sepolture nel campo comune si provvede d'ufficio entro 5 giorni dal seppellimento, mediante il collocamento sulla tomba di un cippo o una lastra, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal precedente comma, anche il numero progressivo di sepoltura;

articolo 7

onerati alla sepoltura

1. Nel disporre della salma e dei funerali deve farsi riferimento alla volontà del defunto, in qualunque modo egli l'abbia espressa.

2. In difetto od in presenza di contrasto tra gli eredi, per la sepoltura e l'esercizio del diritto di sepolcro, prevale la volontà espressa da uno dei seguenti soggetti secondo l'ordine progressivo:

1) coniuge convivente del defunto;

2) convivente "more uxorio" del/la defunto/a;

3) figli del defunto secondo l'ordine della maggiore età;

4) genitori del defunto;

5) altri parenti in ordine di grado del defunto;

6) eredi istituiti del defunto;

7) in mancanza di eredi, persona interessata ad onorare la salma e che si fa carico della sepoltura del defunto.

L'ordine su esposto si osserva anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

3.Si prescinde dalla volontà di uno degli interessati di cui al precedente elenco, quando per qualsiasi motivo la persona risulta irreperibile od oggettivamente disinteressato al diritto di sepolcro.

articolo 8

concessioni per sepolture private

1.Le concessioni di spazi o manufatti del cimitero per sepolture private possono riguardare:

- a) l'uso per 50 anni di fosse in appositi campi per inumazioni singole o di apposito manufatto denominato: loculo;
- b) l'uso per 50 anni di cellette di proprietà comunale per la custodia dei resti provenienti da esumazioni, estumulazioni o cremazioni;
- c) l'uso per 99 anni di area per la costruzione di sepolcro plurimo per tumulazione, consistente in cappella o edicola o portico,destinato a famiglie o enti.
- d) l'uso per 50 anni di sepolcro plurimo realizzato direttamente dal Comune;

2.La durata della concessione decorre dalla data della sepoltura, salvo per quella di cui alla lett.c) del precedente comma che ha effetto dalla data di consegna dell'area.

3.La concessione d'uso diversa da quella per costruzione di sepolcri privati, è rilasciata soltanto in occasione del decesso di una persona od in presenza di resti o ceneri.

4.In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la concessione può essere rilasciata a favore di persone viventi di età superiore ai 65 anni, che dimostrino di non avere parenti o affini fino al 6° grado.

5.E' ammessa la concessione al coniuge vivente, o convivente "more uxorio", di un loculo multiplo ovvero di un loculo contiguo ovvero di una celletta contigua a quello/a del coniuge/convivente defunto.

6.Il piano regolatore cimiteriale individua gli spazi e i manufatti da concedere in uso esclusivo per le sepolture private e le modalità di realizzazione degli stessi da parte del Comune.

7.Ove il piano regolatore cimiteriale preveda la costruzione di manufatti superiori al fabbisogno di sepolture stimato,in occasione della loro realizzazione,la Giunta comunale,se necessario per il finanziamento dell'opera, può prevedere una procedura concorsuale pubblica di preassegnazione di alcuni lotti di concessioni a persone di età superiore a 65 anni.

8.Le concessioni per sepolture private sono subordinate al pagamento di un canone nella misura prevista dall'apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

9.Salvo sussistano ragioni d'interesse pubblico, le concessioni per sepolture private scadute, a richiesta degli interessati e previo pagamento del relativo canone, possono essere rinnovate per il mantenimento della salma seppellita.

10.Per gravi motivi di interesse pubblico e nei casi previsti dalla legge,le concessioni d'uso possono essere revocate con spese a carico del Comune che deve provvedere anche al rimborso del canone in proporzione al tempo del mancato utilizzo.

11. Ai sensi dell'art. 25, 3°co del regolamento regionale nr. 6/2004, le concessioni per sepolture private si estinguono con il decorso del ventennio dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto

articolo 9

concessioni per sepolture provvisorie

1. A richiesta di chi è titolare ad occuparsi della sepoltura di un defunto, può essere concesso, dietro pagamento del relativo canone, l'uso provvisorio di un loculo per la temporanea sepoltura della salma.
2. La concessione provvisoria può essere rilasciata nei seguenti casi:
 - a) quando è stato richiesto l'uso di un'area cimiteriale per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
 - b) quando è necessario effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) quando, a seguito di apposito bando comunale, è stata accolta domanda di preassegnazione di concessione di tombe che lo stesso Comune deve ancora realizzare;
 - d) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in camera mortuaria.
3. La durata della concessione provvisoria viene stabilita con il provvedimento tenendo conto dei motivi che hanno reso necessario la sepoltura provvisoria.
4. Il periodo di sepoltura provvisoria viene scomputato dalla durata della concessione definitiva e le frazioni di anno saranno computate come un anno intero.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamenti stabili.

articolo 10

procedimento concessorio

1. Il titolare alla cura della sepoltura di un defunto, che intende far seppellire la salma in posti diversi dal campo comune, deve documentare al custode del cimitero il possesso di idonea concessione d'uso esclusivo o di analogo provvedimento comunale sostitutivo.
2. L'istanza di concessione, redatta in conformità al modello predisposto dal Comune, dev'essere sottoscritta dall'esercente l'onere della sepoltura individuato ai sensi del precedente articolo 4 e dev'essere presentata, a secondo dei casi, non oltre il momento:
 - a) del rilascio dell'autorizzazione al seppellimento da parte dell'ufficiale di stato civile;
 - b) del ricevimento dell'autorizzazione al trasporto da parte dell'ufficiale di stato civile in caso di trasporto da altro comune;

c) dell'esumazione o estumulazione in caso di traslazione della salma

3. Il responsabile del procedimento, quando non risulti possibile rilasciare contestualmente alla presentazione dell'istanza la concessione, appone sulla copia dell'istanza del presentatore un visto di autorizzazione al deposito della salma nella tomba oggetto di concessione che costituisce provvedimento provvisorio ai fini di quanto previsto dal precedente primo comma.

4. Il posto da assegnare è individuato dal richiedente.

5. Più soggetti possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. Analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente.

6. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ed a pena di rigetto della concessione, il richiedente deve provvedere al pagamento del canone di concessione fissato dal Comune e delle eventuali somme dovute per l'assolvimento di obblighi fiscali collegati alla concessione.

7. Decorso inutilmente il predetto termine, il dirigente competente al rilascio della concessione, diffiderà il richiedente a pagare entro un ulteriore termine breve, decorso inutilmente il quale disporrà il rigetto dell'istanza di concessione, con contestuale inserimento della salma tra le esumazioni/tumulazioni programmate nell'anno e la correlata sepoltura in campo comune.

8. La concessione è rilasciata dal competente dirigente il giorno successivo al ricevimento del pagamento del relativo canone ed è consegnata al richiedente una volta assolti gli obblighi fiscali di pertinenza.

9. Quando risulti necessario regolare il rapporto concessorio con prescrizioni ulteriori rispetto alla disciplina del presente regolamento o del piano regolatore cimiteriale, la concessione può completarsi con apposito contratto stipulato in forma di scrittura privata.

10. Il provvedimento di concessione deve almeno indicare:

a) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e

b) gli estremi identificativi del posto assegnato;

c) il numero delle sepolture possibili in caso di concessione di aree;

d) la durata;

e) le salme e/o i resti mortali destinati alla sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione ;

f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

g) l'importo del canone dovuto determinato sulla base delle tariffe vigenti.

11. Le concessioni di aree per la costruzione di sepolcri o quelle aventi ad oggetto l'uso di sepolcri realizzati direttamente dal Comune, sono rilasciate ai richiedenti che hanno offerto il canone più elevato a seguito di procedura concorsuale di evidenza pubblica che il Comune indice per le apposite aree, libere o recuperate da precedenti concessioni.

articolo 11

decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata anche prima della scadenza del termine nei seguenti casi:

a) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro sessanta giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore.

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;

d) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per mancata ultimazione della costruzione, per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, oppure quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro;

2. La decadenza è dichiarata dopo aver assicurato agli interessati la partecipazione al procedimento e successivamente all'accertamento dell'inerzia del concessionario conseguente alla diffida a rimuovere la causa della decadenza.

3. In caso di irreperibilità del concessionario, si procede alla decadenza dopo la pubblicazione, senza esito positivo, di apposito avviso da pubblicizzare sul sito telematico comunale e da affiggere sulla tomba interessata per almeno sessanta giorni consecutivi e comunque fino al termine della ricorrenza dei defunti successiva all'avvio del procedimento, con l'invito agli aventi diritto a fornire proprie notizie.

4. Il provvedimento di decadenza viene data esecuzione dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notifica al destinatario o dalla pubblicazione sul sito telematico comunale ed affissione sulla tomba interessata quando trattasi di decadenza per irreperibilità.

5. In caso di decadenza per i motivi previsti dal precedente primo comma lett. a) si procederà alla restituzione del solo canone pagato dal richiedente.

articolo 12

rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può in qualsiasi momento rinunciare ad una concessione a condizione che provveda a sistemare a sue spese le salme, i resti o le ceneri presenti nel posto oggetto di concessione.

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

3. La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

a) per le sepolture cinquantennali: rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione;

b) per le sepolture nei posti monumentali e nei colombari, verrà rimborsata metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo triennio; dopo tre anni nella misura del 70% della tariffa di concessione e del 50% dopo 4 anni.

c) il trasferimento nel primo mese dalla concessione, per dare migliore sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggior tariffa del nuovo posto.

d) Qualora l'avente titolo a disporre le operazioni funerarie incorra in errore materiale nella scelta dell'ubicazione della concessione di loculo o di celletta, a condizione che la rettificazione avvenga prima dell'utilizzo della sepoltura, si procede a rimborsare d'ufficio il corrispettivo della concessione, con esclusione degli oneri fiscali, di imposta di registro e bolli.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

articolo 13

sepulture in sepolcri plurimi

1. La sepoltura in un sepolcro plurimo è riservata esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, DPR n. 285/1990, nonché delle disposizioni di cui al presente capo, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge o convivente "more uxorio", dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3. L'atto di concessione riporta l'elenco dei soggetti per i quali il concessionario consente la sepoltura specificando i legami dei medesimi con quest'ultimo che devono essere conformi a quanto previsto dal presente articolo.

4. Il concessionario di sepolcro plurimo può consentire che in essa sia sepolta in via provvisoria o definitiva, la salma od i resti di persone estranee al gruppo familiare cui sia legato da rapporti affettivi od in segno di riconoscenza per le benemerienze profuse dal defunto mentre era in vita verso il concessionario od uno dei suoi familiari.

5. La sepoltura di cui al precedente comma dev'essere approvata dal dirigente competente al rilascio delle concessioni cimiteriali ed a tal fine la domanda dev'essere circostanziata in ordine alla sussistenza dei presupposti che la giustificano, mentre il provvedimento di assenso deve dar conto dell'effettiva sussistenza degli stessi presupposti.

6. La sepoltura di cui al precedente comma quarto, è strettamente personale, senza trasferimento dei diritti di successione alla scadenza, a favore di un'altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

7. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario determina la decadenza della concessione.

8. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo o previste dalla legge, il concessionario può in qualsiasi momento richiedere la modifica della concessione in ordine ai soggetti legittimati ad essere sepolti in un sepolcro plurimo.

9. In caso di decesso del concessionario di un sepolcro plurimo, chi ha titolo ad essere sepolto nel sepolcro, entro 3 mesi dalla data del decesso del concessionario originario, richiedendo contestualmente deve richiedere al Comune la variazione per

aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione.

10. Il destinatario del diritto di sepoltura in un sepolcro plurimo, può in qualsiasi momento rinunciare ad esso, con conseguente accrescimento del diritto di sepoltura per i concessionari residuali.

articolo 14

costruzione e conduzione dei sepolcri plurimi

1. La costruzione di un sepolcro in area cimiteriale oggetto di concessione d'uso esclusivo è soggetta alla disciplina normativa che regola l'attività edilizia privata del momento.

2. La domanda di permesso di costruire o la comunicazione sostitutiva di titolo edilizio, se consentita, dev'essere presentata entro un anno dalla consegna dell'area, a pena di decadenza della concessione d'uso.

3. Ove il ritardo non sia imputabile al concessionario, il predetto termine può essere differito di ulteriori sei mesi.

4. La costruzione del sepolcro dev'essere conforme alla disciplina a tal fine prevista dal piano regolatore cimiteriale o dal regolamento edilizio comunale e dev'essere completata entro il triennio dall'inizio dei lavori.

5. Ove il sepolcro non risulti ultimato nei termini di validità del titolo edilizio abilitativo, il dirigente competente per la gestione del cimitero, diffida il concessionario ad adempiere al completamento della costruzione assegnandogli un termine per richiedere il rinnovo del titolo edilizio abilitativo, a pena di decadenza dalla concessione dell'area e ripristino dello stato dei luoghi a spese del concessionario.

6. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

7. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure od indecorose, il dirigente competente per la gestione del cimitero, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti od al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

8. Il diritto d'uso dell'area concessa e della correlata costruzione si esercita nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

9. Il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie e, previa segnalazione ai sensi del successivo art. 19, 4° comma di collocare lapidi od altri ornamenti in genere.

articolo 15

camera mortuaria

1. Il cimitero dev'essere dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.
2. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.
3. Il deposito non può superare la durata di cinque giorni.
4. Ove fatti sopravvenuti richiedano il protrarsi del deposito per un periodo superiore al predetto termine, il titolare alla cura della sepoltura è tenuto al pagamento del canone giornaliero a tal fine previsto.
5. Se cessata la causa del deposito, le persone interessate alla sepoltura della salma o dei resti non vi provvedono, previa diffida, sarà disposta d'ufficio dal Comune la sepoltura in campo comune.

articolo 16

esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Le salme sepolte in tombe per terra sono esumate:
 - a) dopo che siano trascorsi 15 anni dall'inumazione se in campo comune;
 - b) alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni negli altri casi
2. L'esumazione ordinaria dei nati morti, inumati nello apposito reparto, può essere ridotta a cinque anni dalla data del seppellimento.
3. E' fatta salva l'anticipata esumazione o estumulazione prevista dall'art. 73,6°co della legge regionale nr. 33/2009 in caso di accertata insufficienza di sepolture nel cimitero.
4. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.
5. Alle esumazioni di cui al presente articolo si provvede d'ufficio previa informazione agli interessati ad onorare la salma se conosciuti.
6. L'informativa dell'esumazione agli interessati dev'essere fornita almeno tre mesi prima dell'intervento e, se non conosciuti gli interessati ad onorare la salma, non prima che sia trascorsa la ricorrenza dei defunti in occasione della quale sarà collocata sulla tomba interessata apposito avviso con la data di esumazione della salma.
7. Il programma annuale delle esumazioni ordinarie viene pubblicato sul sito telematico comunale ed all'ingresso del cimitero per almeno tre mesi prima dell'esecuzione degli interventi.
8. Gli eventuali oggetti di valore ed i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno consegnati agli eredi del defunto, previa registrazione.
9. Si procede allo stesso modo previsto dai precedenti comma, per l'estumulazione di salme deposte in manufatti oggetto di concessioni scadute.
10. I resti delle salme estumulate sono collocati nell'ossario comune generale: se la mineralizzazione risulta incompleta la salma viene inumata in campo comune , previa

perforazione del feretro metallico se esistente, quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

articolo 17

estumulazioni nei sepolcri plurimi

1. Salvo che la concessione, anche per singole sepolture, non riporti una maggior durata, nei sepolcri plurimi le salme possono essere estumulate per la sepoltura di altro avente diritto quando siano decorsi almeno 50 anni dalla tumulazione.
2. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette.
3. L'eventuale riutilizzo del loculo è subordinato al pagamento di una tariffa pari al costo medio in vigore dei colombari.

articolo 18

manutenzione della sepoltura individuale

1. Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare - pena la decadenza - adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro due anni dal rilascio della concessione e non oltre un anno dalla sepoltura di una salma.
2. Gli interventi da eseguire devono essere conformi alla disciplina generale approvata dal Comune od in mancanza autorizzate dal dirigente della struttura organizzativa competente alla gestione del cimitero.

articolo 19

esercizio attività privata nel cimitero

1. La trasformazione edilizia di aree o manufatti oggetto di concessione può essere esercitata dal concessionario se conforme alle prescrizioni contenute nel piano regolatore cimiteriale o nel regolamento edilizio comunale ed ad essa si applica la disciplina legislativa e regolamentare concernente la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
2. L'apposizione di ornamenti, arredi e targhe sulle sepolture deve avvenire in conformità alla disciplina generale a tal fine stabilita dalla Giunta comunale tenendo conto:
 - a) delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
 - b) del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina;
 - c) dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
 - d) della salvaguardia di criteri di economicità nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti;

e) della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.

3.L'esercizio dell'attività di cui al precedente secondo comma è subordinata alla preventiva presentazione di una segnalazione qualificata d'inizio attività redatta in conformità ad apposito modello predisposto dal Comune.

4. Se non vi provvede il concessionario entro congruo termine assegnato dal dirigente competente per la gestione del cimitero, saranno rimossi d'ufficio ed a spese dell'obbligato inadempiente, gli elementi ornamentali apposti sulle sepolture private non conformi alla disciplina di cui al precedente secondo comma.

5. Per l'attività prevista dal presente articolo, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori individuati dai medesimi.

6. Le imprese che operano nel cimitero per conto dei privati, devono:

a) rispettare le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

b) possedere un'assicurazione per il risarcimento di danni a persone o beni con adeguato massimale in relazione all'attività da svolgere;

c) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ai propri dipendenti;

d) impiegare nell'attività personale regolarmente retribuito ed assicurato..

7.I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati in spazio autorizzato.

8.E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, e costruire baracche.

9.Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce ecc.

10.Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a dieci giorno dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

11.Nel predetto periodo, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti salva diversa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

articolo 20

responsabilità

1.Il dirigente preposto alla gestione del cimitero, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, contestando eventuali responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio comunale, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2.Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.

articolo 21

pubblicità degli atti

1. Sono posti a disposizione del pubblico nell'ufficio competente per le concessioni cimiteriali, i seguenti atti:

- a) il registro di cui all'art. 52 del dpr 285 del 10.09.1990;
- b) elenco delle sepolture individuali private disponibili e quelle per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili;

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri e le disposizioni sindacali in ordine alla disciplina dei funerali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi sono pubblicati sul sito telematico comunale.

articolo 22

sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 77 comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, dall'articolo 7 bis del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 107 del dpr 285/1990 e s.m., secondo la disciplina prevista dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.

articolo 23

abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quello attualmente vigente approvato con deliberazione consiliare nr. 96 del 16-2-1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Eventuali disposizioni contenute in vigenti regolamenti, che dovessero risultare in contrasto con la disciplina contenuta nel presente atto, sono da ritenere abrogate o comunque da interpretare in conformità al presente regolamento.

articolo 24

entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.